

ALLEGATO A

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Articolo 1 - Finalità

1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) è il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, al fine di accertarne la compatibilità ambientale tramite la valutazione degli effetti da esso indotti sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra fattori antropici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici.

2. In particolare le procedure di VIA dei progetti hanno la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie, conservare le capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita, salvaguardare la biodiversità e un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente documento si intende per:

a) valutazione d'impatto ambientale: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al presente documento ed al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;

b) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;

c) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

e) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto;

f) studio di impatto ambientale: documento che integra gli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato A5 al presente documento ed all'articolo 22 del D.Lgs. n. 152/2006;

g) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;

h) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

i) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente;

l) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al presente documento ed al Titolo III della parte seconda del presente decreto;

m) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

n) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;

p) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA;

q) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio;

r) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto;

s) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente documento;

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

Articolo 3 – Procedure di VIA di competenza statale

1. Nell'ambito dei procedimenti di VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 152/2006, alla Direzione generale dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente è assegnata la competenza in ordine alla raccolta ed al coordinamento dei contributi, osservazioni e dei pareri di competenza della Regione Autonoma della Sardegna e degli Enti Regionali.

Articolo 4 – Ambito di applicazione

1. La procedura di VIA si applica alle seguenti tipologie progettuali:

- a)** progetti indicati nell'allegato **A1** al presente documento;
- b)** progetti indicati nell'allegato **B1**, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
- c)** modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato **A1**, al presente documento, che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- d)** modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati **A1 e B1**, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- e)** progetti di cui all'allegato **B1**, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

Art. 5 – Casi di inammissibilità e improcedibilità

1. Qualora a seguito della presentazione dell'istanza di VIA ne ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, anche a causa di evidente contrasto con disposizioni di legge e regolamentari, il procedimento non viene avviato e il Servizio SVA ne dà comunicazione al Proponente con la sintetica indicazione degli elementi risolutivi in fatto e/o in diritto.

2. Il Servizio SVA, qualora gli elementi che in fatto e/o in diritto determinano l'irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza di VIA, emergano in fase istruttoria, attiva il procedimento ex art. 10bis Legge n. 241/1990.

Art. 6 – Consultazioni e valutazioni preliminari

1. Il Proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con il Servizio SVA al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il Proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali.

2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, il Servizio SVA, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.

3. Il Proponente ha, altresì, la facoltà di richiedere, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, al Servizio SVA una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati A1 e B1 al presente documento. La richiesta di cui al presente comma deve essere supportata da adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo.

4. Il Servizio SVA, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati, o meno, a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA.

5. La richiesta di cui al comma 3 del presente articolo, non trova applicazione per le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A1 e B1 al presente documento che comportano il superamento degli eventuali valori limite stabiliti negli allegati medesimi.

Art. 7 - Fase preliminare - Scoping

1. Il Proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con il Servizio SVA e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette al Servizio SVA, in formato elettronico, unitamente alla scheda di scoping di cui all'allegato A3 debitamente compilata, la seguente documentazione:

- a) gli elaborati progettuali;
- b) lo studio preliminare ambientale (i cui contenuti sono disciplinati dall'allegato B1);
- c) una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale.

2. La documentazione di cui al comma 1, è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web istituzionale della Regione Sardegna. Il Servizio SVA comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web istituzionale della Regione Sardegna.

3. Sulla base della documentazione trasmessa dal Proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro **sessanta giorni** dalla messa a disposizione della documentazione nel sito web istituzionale della Regione Sardegna, il Servizio SVA esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Sardegna.

4. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il Proponente di raccogliere i dati necessari e delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

5. L'avvio della procedura di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto dal Servizio SVA all'esito delle valutazioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 6 del presente documento.

Art. 8 – Presentazione dell'istanza e avvio del procedimento

1. Il Proponente l'opera o l'intervento presenta l'istanza di VIA al Servizio SVA dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, trasmettendo in formato elettronico la documentazione di cui al successivo comma 2.
2. Il Proponente deve allegare alla istanza, in formato elettronico, secondo le specifiche contenute nella scheda di VIA (allegato A4), la seguente documentazione:
 - a) gli elaborati progettuali predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del presente documento;
 - b) lo studio di impatto ambientale riportante i contenuti individuati nell'allegato A5 al presente documento;
 - c) la sintesi non tecnica;
 - d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
 - e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 9, comma 2;
 - f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 152/2006 e della Deliberazione della Giunta Regionale _____;
 - g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA, il Servizio SVA:
 - a) verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. _____;
 - b) verifica l'eventuale ricorrere della fattispecie delle consultazioni transfrontaliere;
 - c) pubblica nel sito web istituzionale della Regione Sardegna la documentazione acquisita, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal Proponente nell'istanza di VIA, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
 - d) comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi in materia ambientale in ordine al progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web istituzionale della Regione Sardegna. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano i seguenti Enti:
 - Comune/i interessato/i;
 - Provincia/e interessata/e;
 - Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza, competente per territorio;
 - Soprintendenza competente per territorio;
 - Ente di Gestione dell'area naturale protetta se presente;
 - ARPA Sardegna – Direzione Tecnico-Scientifica e Dipartimento competente per Territorio;
 - Servizio Ispettorato Ripartimentale competente per territorio - Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
 - altri Enti/Amministrazioni/soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.
4. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 152/2006.

5. Il Servizio SVA può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.
6. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.

Articolo 9 – Procedimento di VIA: consultazione e acquisizione pareri

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web istituzionale della Regione Sardegna, il Servizio SVA nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 3, lett. d) dell'art. 8, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione. All'esito della verifica, il Servizio SVA assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la presentazione delle eventuali integrazioni richieste dal Servizio medesimo e dalle amministrazioni ed enti di cui sopra. Le stesse dovranno essere presentate al Servizio SVA.

2. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, il Servizio SVA pubblica sul sito web istituzionale della Regione Sardegna un avviso pubblico, predisposto dal proponente, riportante il seguente contenuto minimo e da redigersi secondo lo schema riportato nell'allegato A6:

- a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
- b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni in materia di consultazioni transfrontaliere;
- c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
- d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
- e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
- f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza.

Della pubblicazione dell'avviso è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale.

4. Sempre entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'Avviso di cui al precedente comma 2, sono acquisiti, per via telematica o nell'ambito della Conferenza di servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dal Servizio SVA, i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 8 del presente documento.

5. Entro i successivi trenta giorni, il Servizio SVA può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente il Servizio SVA può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo al Servizio SVA di procedere all'archiviazione.

6. Il Servizio SVA, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2 del presente articolo, da pubblicare a cura del medesimo Servizio SVA sul sito web istituzionale della Regione Sardegna, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate.

7. Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 6, e per la durata di trenta giorni:

- a. il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale;
- b. le Amministrazioni e gli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 8 del presente documento possono rivedere il parere reso ai sensi del comma 4.

Articolo 10 – Inchiesta pubblica

1. Il Servizio SVA può disporre che la consultazione del pubblico di cui all'art. 8, comma 3 del presente documento, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dal Servizio SVA.

2. L'inchiesta pubblica è articolata in tre fasi:

- a. ILLUSTRATIVA - presentazione al pubblico del progetto e dello Studio di impatto ambientale, in un incontro pubblico da tenersi presso il Comune nel cui ambito è localizzato il progetto ovvero presso quello maggiormente coinvolto;
- b. CONSULTIVA - raccolta delle osservazioni e delle eventuali proposte da effettuarsi in occasione di un incontro pubblico;
- c. FINALE – redazione a cura del SAVI di un rapporto finale contenente la sintesi dei principali argomenti trattati, delle osservazioni e proposte formulate ed un giudizio sul risultato dell'inchiesta pubblica nonché eventuali proposte alternative o di varianti progettuali, indirizzi e prescrizioni ai fini della conclusione del procedimento di VIA.

3. La convocazione degli incontri pubblici avviene a cura e spese del Proponente che trasmette l'avviso di convocazione, compilato secondo il modello riportato nell'Allegato A7, al Servizio SVA e al/i Comune/i interessato/i per la pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.

4. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della relazione finale, il Proponente può depositare, previa autorizzazione del Servizio SVA, le modifiche agli elaborati conseguenti alle osservazioni ed ai rilievi emersi nel corso della presentazione al pubblico. In tale caso si applica la lett. b), del comma 7 dell'art. 9 del presente documento.

6. Il Servizio SVA pubblica nel sito web istituzionale della Regione Sardegna tutta la documentazione inerente l'inchiesta pubblica.

Articolo 11 – Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA

1. Il Servizio SVA valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi

previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, il Servizio SVA procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.

2. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, il Servizio SVA, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al Proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.

3. Il Servizio SVA, tenuto conto dei pareri/contributi istruttori/osservazioni acquisiti, predisponde e trasmette all'Assessore della Difesa dell'Ambiente una relazione istruttoria contenente una motivata proposta di giudizio di compatibilità ambientale.

Art. 12 – Giudizio di compatibilità

1. L'Assessore della Difesa dell'Ambiente inoltra alla Giunta Regionale la proposta di deliberazione sul giudizio di compatibilità ambientale dell'intervento, avente uno dei seguenti contenuti:

a) giudizio positivo riportante le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

- le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
- le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
- le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal Proponente nello studio di impatto ambientale. La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente.

b) giudizio negativo. In tal caso, preventivamente, all'emissione del giudizio, il Servizio SVA comunica al Proponente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/1990.

2. La Giunta Regionale, fatte salve le interruzioni dei termini di cui agli articoli precedenti e quanto previsto al comma 2 dell'art. 11, conclude con propria deliberazione il procedimento di valutazione ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 9.

3. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale:

a) contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione;

b) contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti;

c) comprende il giudizio per la valutazione di incidenza ambientale, qualora il progetto ricada anche parzialmente all'interno della rete Natura 2000;

d) costituisce il presupposto per il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera e dell'impianto.

4. La Deliberazione della Giunta Regionale è immediatamente pubblicata, integralmente, nel sito web della Regione Sardegna.

5. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi per i quali è prevista, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione dell'impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Articolo 13 - Efficacia del provvedimento

1. L'efficacia temporale del provvedimento di VIA, in ogni caso non inferiore ai cinque anni, è definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal Proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA.

2. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. L'istanza di proroga deve essere presentata dal Proponente, pena l'inammissibilità della medesima, prima della scadenza del termine di efficacia temporale del provvedimento di VIA di cui si chiede la proroga.

Art. 14 - Controlli

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, il controllo sull'applicazione delle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite con la Deliberazione della Giunta Regionale di conclusione del procedimento di VIA, è esercitato dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dall'ARPA Sardegna. Tali organi provvedono a segnalare le eventuali inadempienze al servizio SVA.

2. Qualora siano accertate inadempimenti o violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della VIA, la Giunta regionale, previa istruttoria del servizio SVA, con deliberazione dispone che il soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera o intervento provveda alla sospensione dei lavori e ad imporre al Proponente l'adeguamento dell'opera stabilendo i termini e le modalità. Qualora il Proponente non provveda ad ottemperare si procede secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006.

3. Qualora il servizio SVA accerti, sulla base di apposite segnalazioni da parte degli organi di controllo o da altre fonti, la realizzazione di opere o di interventi senza la previa sottoposizione alla VIA, ne da informazione al Soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione dell'intervento o, per gli interventi in materia urbanistica, alla competente Direzione della Pianificazione Urbanistica, Territoriale e della Vigilanza edilizia che dispone la revoca dell'eventuale atto autorizzativo, la sospensione dei lavori e l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza si provvede nei modi e nei termini di cui al comma 3 dell'art. 29 del citato decreto n. 152/2006 e s.m.i..